


**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 913**

**ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO TIPO - DCR 79/2015**

*Presentata dal Consigliere regionale:
GRAGLIA FRANCESCO*

*Protocollo CR n. 5135
Pervenuta in data 15/02/2016*



2-18-2 / ~~2016~~ 2016 X
813 / 2016 X

14:21 15 Feb 16 A0100B 000188

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 813
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

Oggetto: Articolo 18 del Regolamento Edilizio Tipo – DCR 79/2015

PREMESSO che

- quando su iniziativa di alcuni Gruppi consiliari veniva presentata la proposta di modificare il Regolamento Edilizio Tipo regionale che introduceva nuove modalità di conteggio della SLP dei sottotetti, il Gruppo di FI contestò radicalmente sia la necessità che l'opportunità nel merito dell'iniziativa;
- ciò in quanto, da un lato, era del tutto destituito di fondamento il lamentato 'diffuso abusivismo' che motivava l'iniziativa, e dall'altro lato la proposta sottoposta al voto del Consiglio conteneva rilevanti profili di inopportunità;
- ciò in particolare per effetto dell'emendamento presentato dall'Assessore competente che da un lato proponeva di sostituire il criterio di individuazione della SLP contenuto nella proposta originaria dei Consiglieri ricalcato opportunamente su quanto prevede la legge in materia di recupero dei sottotetti con un valore assoluto di 1.80 metri e, dall'altro, attribuiva alla Giunta il potere di annullare i Regolamenti comunali che non fossero stati adeguati entro un anno;

RITENUTO INFATTI che

- tale previsione fosse del tutto illegittima e lesiva delle prerogative dei Comuni in quanto la legge vigente consente alla Giunta di annullare solo le disposizioni difformi dal regolamento regionale adottate dai Comuni che dichiarino di volere un Regolamento edilizio conforme a quello regionale, essendo invece riconosciuta la facoltà di proporre regolamenti anche difformi, assoggettati ad una procedura di approvazione regionale più complessa: procedura nella quale alla Giunta regionale non è riconosciuto alcun potere di annullamento ma solo la facoltà di controdedurre;

RITENUTO inoltre

- incongruente considerare l'ipotesi di annullamento di regolamenti già approvati dalla Giunta regionale che non erano oggetto di modifiche da parte dei comuni pretendendo di sostituirsi, in assenza di un fondamento giuridico, ai Consigli Comunali;
- inopportuno lo stravolgimento del rapporto tra altezze e numero di piani previsto dalle Norme di tutti i PRGC: perché nel momento in cui si disponeva che il volume fisico superiore alla misura di 1.80 metri fosse superficie utile si aggiungeva un piano magari relativo ad una striscia del tutto inutilizzabile a fini abitativi, eliminando, di fatto, il rapporto pensato dal progettista e dal consiglio comunale tra i due parametri: numero di piani ed altezze. Ciò avrebbe di fatto imposto una revisione generale delle NTA di tutti i PRGC con varianti certamente strutturali e non parziali;

RILEVATO che

- a seguito dello stralcio della facoltà di annullamento, nelle fasi preliminari il voto si conveniva una soluzione rappresentata dal comma 2 bis dell'articolo 15, finalizzata a disporre che il piano

delimitato dalle falde del tetto non fosse conteggiato ai fini della determinazione del numero di piani;

CONSIDERATO che

- non veniva accolta la richiesta di cambiare il parametro assoluto dell'altezza 1.80 metri con il più ragionevole criterio contenuto nella proposta originaria;

RILEVATO che

- nel disporre l'esclusione dal conteggio della SLP dei soli sottotetti che hanno un'altezza inferiore a detto parametro, la normativa approvata comporta conseguenze non volute e del tutto inopportune;

CONSIDERATO infatti che

- l'art. 18, 1° comma, del Regolamento Edilizio Tipo, così come modificato ora dispone che:
"sono escluse le superfici relative:

..... omissis....

f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura:";

TENUTO CONTO che

- in tal modo la norma, interpretata letteralmente come vuole l'articolo 12 delle preleggi del codice civile, dispone che anche le cantine siano superfici utili residenziali se presentano un'altezza superiore ad 1.80 metri, senza sottolineare che non si comprende come possano le cantine essere delimitate dall'intradosso del solaio, a meno che non siano posizionate nel sottotetto

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta



L'Assessore



- per sapere se non si ritenga opportuno escludere del tutto le cantine dal conteggio della SLP (così come era previsto dal Regolamento Regionale Tipo prima della modifica) al fine di evitare lo spreco di dotazione edificabile e di far sostenere oneri e cessioni a standard relativi a locali accessori che non determinano alcun carico urbanistico.